



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 38 del 09.03.2021

COPIA

Oggetto: Quantificazione delle risorse di cui al Fondo Unico della Legge Regionale n. 2/2007 da destinare, nell'anno 2021, alle finalità di cui alla Legge Regionale n. 19/1997.

L'anno duemilaventuno il giorno nove del mese di marzo, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 18:20, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA	SINDACO	P
ANNIS ILARIA	ASSESSORE	P
ARGIOLAS ROBERTA	ASSESSORE	P
BULLITA MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
MELONI EMANUELE	ASSESSORE	A
RECCHIA ROBERTA	ASSESSORE	A
TACCORI MATTEO	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 5 Totale assenti n. 2

Assiste alla seduta il Segretario Generale MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- ai sensi della Legge Regionale n.19/1997 l'Amministrazione regionale eroga annualmente agli enti locali della Sardegna un apposito contributo per l'incentivazione della produttività, la qualificazione e la formazione del loro personale, al fine di concorrere agli oneri derivanti agli enti locali medesimi dall'esercizio delle funzioni ad essi trasferite o delegate dalla Regione; il contributo deve essere utilizzato dagli enti locali destinatari:
 - a) per incrementare il fondo per il finanziamento della parte variabile della retribuzione dei propri dipendenti, come previsto dall'articolo 31, comma 1, ultimo capoverso, del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto Regioni ed Autonomie locali del 06/07/1995;
 - a) per finanziare attività di qualificazione e formazione del proprio personale; a tal finalità deve essere destinato dagli enti almeno il 20% del contributo;
- l'articolo 10 della Legge Regionale n.2/2007 stabilisce che per l'anno 2007 e fino all'entrata in vigore della riforma del regime finanziario di cui al comma 5, in deroga alla normativa vigente in materia di criteri di riparto, i fondi relativi a diverse leggi regionali, tra cui quello previsto della Legge Regionale n.19/1997, recante "Contributo per l'incentivazione della produttività, la qualificazione e la formazione del personale degli enti locali della Sardegna", confluiscono in un Fondo Unico;
- il comma 2 del suddetto articolo dispone che l'ente locale, in piena autonomia, provveda all'utilizzo delle somme assegnate avendo riguardo al conseguimento delle finalità di cui alle leggi regionali che costituiscono il fondo, agli interventi occupazionali e alle politiche attive del lavoro e alle funzioni di propria competenza;

dato atto che nell'utilizzo del Fondo Unico di cui al citato articolo 10 della Legge Regionale n.2/2007 (nel prosieguo indicato come "Fondo unico") e nella quantificazione delle risorse da destinare alle finalità di cui alla Legge Regionale n.19/1997, l'Amministrazione, per l'anno 2008, ha ritenuto di dover utilizzare, quali elementi di ponderazione, gli incrementi finanziari disposti complessivamente dalla Regione per l'anno e l'aggravio di lavoro determinato dalle ulteriori funzioni e attribuzioni conferite dalla Regione Sardegna al comparto delle Autonomie Locali come logica conseguenza del processo di decentramento operato in attuazione della modifica del Titolo V della Costituzione; a tal proposito sono state richiamate le deliberazioni della Giunta Regionale n.24/03 del 28/06/2007 e n. 30/25 del 02/08/2007 che approvano gli elenchi delle funzioni trasferite;

rilevato che dall'anno 2009, l'esigenza di contenere la spesa di personale, ha comportato la necessità di confermare gli importi previsti per l'anno 2008 prescindendo dagli ulteriori incrementi finanziari disposti complessivamente dalla Regione per il Fondo Unico;

preso atto della deliberazione n.35/2016/PAR assunta dalla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Sardegna in data 16/03/2016 nella quale, in materia di utilizzo da parte degli enti locali delle risorse del Fondo Unico di cui alla Legge Regionale n.2 del 2007 per l'incentivazione del personale, si evidenziano i seguenti principi:

- le risorse del Fondo Unico di cui alla Legge Regionale numero 2 del 2007, pur se variabili nel loro ammontare nel corso degli anni, confluiscono nel

bilancio dell'ente territoriale con carattere di stabilità e di ripetitività. Tali risorse vengono dunque acquisite dalle amministrazioni locali, secondo schemi e moduli ordinari e ripetitivi nel tempo, per essere adibite all'esercizio delle proprie funzioni o destinate al funzionamento del proprio apparato, latamente inteso, gravando quindi in via ordinaria e definitiva sul bilancio dell'amministrazione stessa; si rileva, inoltre, la "piena autonomia" dell'ente locale nell'utilizzo degli stanziamenti assegnati; autonomia di scelta che, tuttavia, non può prescindere dal perseguimento degli obiettivi assegnati dalle leggi i cui fondi sono confluiti nel fondo unico, che deve intendersi come prioritario rispetto a ulteriori destinazioni. Si devono considerare imprescindibili, altresì, gli interventi occupazionali e le politiche attive del lavoro, mentre l'indicazione delle funzioni di propria competenza acquista, in tale contesto, un significato residuale. Pertanto, non vi è più alcun vincolo di destinazione sulle somme contenute nel fondo unico ed è rimessa all'Ente locale la scelta relativa alle modalità di perseguimento delle finalità sopra richiamate, con le limitazioni relative alle ricordate priorità nella destinazione delle somme;

- l'autonomia dell'ente locale nell'utilizzo degli stanziamenti assegnati determina che l'ente ha facoltà di destinare risorse del fondo unico regionale al fondo per il finanziamento della parte variabile della retribuzione dei propri dipendenti ex articolo 31 del CCNL del 1995, ma nell'assoluto rispetto dei limiti e dei vincoli che seguono:
 - è innanzitutto necessario che detta destinazione non determini pregiudizio al perseguimento degli altri obiettivi prioritari;
 - è necessario, inoltre, che l'ente locale assicuri il rispetto delle disposizioni in materia di contenimento della spesa per il trattamento accessorio del personale dettate dall'articolo 9, comma 2bis, del Decreto Legge n.78/2010; in merito si richiamano le pronunce delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 51/CONTR/2011 e 56/CONTR/2011, nelle quali si afferma che la disposizione è di stretta interpretazione e non ammette deroghe o esclusioni e che qualunque sia la fonte di finanziamento del fondo per la contrattazione, in particolare le risorse per sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi, non sono consentite deroghe a quanto disposto dall'articolo 9, comma 2 bis;
 - è imprescindibile che l'ente locale assicuri, ulteriormente, il rispetto dei generali limiti di contenimento della spesa per il personale. Gli oneri per il personale finanziati con risorse del fondo unico regionale devono, infatti, essere ricompresi tra le spese rilevanti ai sensi dell'articolo 1, comma 557, e dell'articolo 1, comma 562 della Legge n.296/2006 (cfr. Sezione Controllo Sardegna 51/2015/PAR);

preso atto dell'ulteriore vincolo di spesa introdotto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n.75/2017 ai sensi del quale al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28

dicembre 2015, n. 208 e' abrogato;

visto l'articolo 60, comma 3, del nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del 21/05/2018 il quale prevede che il Fondo delle risorse decentrate, per la parte variabile, continui ad essere alimentabile dalle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;

considerato che nelle more della esatta quantificazione da parte della Direzione generale enti locali e finanze - Servizio enti locali di Cagliari della ripartizione tra i comuni della Sardegna della quota del Fondo unico, secondo i criteri fissati dal dall'articolo 10, comma 1, della Legge regionale n.2/2007, si reputa comunque opportuno fornire specifici indirizzi all'Ufficio personale dell'Ente in merito all'allocazione delle risorse di cui trattasi, ai fini dell'esatta quantificazione del Fondo deputato alla formazione del personale dipendente e di quello delle risorse decentrate di cui all'articolo 67 del CCNL 21/05/2018, tenuto conto che le stesse risultano previste in bilancio;

ritenuto pertanto per l'anno 2021, in considerazione delle confermate esigenze di contenimento della spesa generale per il personale dipendente e, segnatamente, per il trattamento accessorio, di quantificare nello stesso importo stabilito annualmente a decorrere dall'anno 2008 le risorse del Fondo Unico di cui alla Legge Regionale n.2 del 2007 da destinare alle finalità di cui alla Legge Regionale n.19 del 1997, pari a complessivi euro 32.497,02;

dato atto che le suddette risorse sono previste nel bilancio 2020/2022, esercizio 2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 27/01/2020 e successive modificazioni, con allocazione sui capitoli di spesa numeri 325 e 9316 deputati rispettivamente al finanziamento della formazione e del fondo delle risorse decentrate mediante utilizzo delle risorse di cui al Fondo unico;

acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n.267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

con votazione unanime

DELIBERA

per le motivazioni sopra espresse:

1. di quantificare, per l'anno 2021, in complessivi euro 32.497,02 le risorse del Fondo Unico regionale di cui alla Legge Regionale n.2 del 2007 da destinare alle finalità di cui alla Legge Regionale n.19 del 1997;
2. di dare indirizzo affinché il competente servizio del Personale ripartisca le suddette risorse per le seguenti finalità:
 - euro 25.997,62, pari all'80% delle somme complessivamente stanziare, per il finanziamento, per l'anno 2021, della parte variabile del Fondo delle risorse decentrate di cui all'articolo 67, comma 3, del CCNL 21/05/2018;
 - euro 6.499,40, pari al 20% delle somme complessivamente stanziare, per il finanziamento delle attività di qualificazione e formazione del personale per l'anno 2021;
3. di dare atto che le risorse in oggetto risultano già stanziare nel bilancio 2021 come appresso specificato:
 - euro 25.997,62 sul titolo 1, missione 1, programma 10, capitolo n.9316 "Fondo di produttività (contributo RAS)" dell'esercizio 2021;

- euro 6.499,40 sul titolo 1, missione 1, programma 10, capitolo n.325 “Spese per la formazione, qualificazione e perfezionamento del personale (Fondo Unico Legge Regionale n.2/2007)” dell'esercizio 2021;
4. di dare atto che qualora le suddette risorse non dovessero essere confermate dalla Regione Autonoma della Sardegna per l'anno 2021 si provvederà alla copertura delle poste in oggetto mediante altre fonti di finanziamento;
 5. di trasmettere la presente deliberazione alle rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) e alle organizzazioni sindacali rappresentative territoriali;
 6. di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del citato decreto legislativo n.267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 08/03/2021

IL RESPONSABILE
F.TO FILIPPO FARRIS

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 09/03/2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO ALESSANDRA SORCE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO MARIA PAOLA SECCI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARCO MARCELLO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09/03/2021 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **12/03/2021** al **27/03/2021** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 12/03/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 27/03/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARCO MARCELLO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 12.03.2021

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE